



# **Regolamento per la formazione musicale dei corpi bandistici aderenti alla Federazione Provinciale dei Corpi Bandistici del Trentino aps**

Federazione dei Corpi Bandistici Provincia di Trento  
APS

Lavis, 01 febbraio 2025



## Premessa

La Provincia Autonoma di Trento, per la valorizzazione della sua speciale autonomia, riconosce la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale ed economico della comunità e per il miglioramento del benessere individuale e collettivo, nonché quale strumento di sostegno alla conoscenza, alla consapevolezza, alla creatività, all'innovazione e allo sviluppo sostenibile.

Le Scuole musicali favoriscono e sviluppano la diffusione della pratica musicale, in particolare dei giovani, nelle scuole, nel tempo libero e nei centri di aggregazione sociale ed in ogni altro settore dove sia applicabile, la formazione e l'aggiornamento professionale di tutte le discipline musicali, artistiche e pedagogiche con l'istituzione di scuole, corsi e stage autonomamente o in collaborazione con enti culturali ed istituzioni pubbliche o private.

L'Associazione "Federazione dei Corpi Bandistici della provincia di Trento APS" persegue, per proprio Statuto, la promozione, il coordinamento e la gestione di iniziative e servizi tesi a favorire attività artistiche, culturali e formative musicalmente orientate, contribuisce all'incremento dell'attività bandistica dilettantistica in Provincia di Trento e su tutto il territorio nazionale, contribuisce all'educazione del gusto musicale, al continuo e progressivo miglioramento della qualità tecnico-artistica dei Corpi Bandistici e dei singoli componenti.

I Corpi Bandistici propongono ai propri allievi la frequenza di un percorso di formazione musicale tramite la Federazione che si avvale delle Scuole musicali al fine di incrementare la cultura bandistica, favorire l'apprendimento della tecnica musicale e formare individui che possano poi diventare anima e corpo dei Corpi Bandistici.

La Federazione dei Corpi Bandistici della provincia di Trento APS e i Corpi Bandistici ad essa aderenti rappresentano un fondamentale componente del sistema culturale e musicale provinciale, istituzionalmente riconosciuto dall'Ordinamento, operante nel settore della formazione musicale di base.

È opportuno che i Corpi Bandistici nell'ambito della formazione musicale operino in stretto coordinamento con la Federazione, al fine di rendere efficiente ed efficace la formazione degli allievi dei Corpi Bandistici e, nel contempo, ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche rese disponibili dalla PAT.

Il presente regolamento ha dunque lo scopo di favorire l'integrazione tra l'attività svolta dalla Federazione nei confronti delle Scuole musicali iscritte al registro provinciale di cui alla L.P. 03.10.2007 n. 15, art. 19 ed in rappresentanza dei Corpi Bandistici e le esigenze dei Corpi Bandistici stessi, al fine di promuovere e garantire standard qualitativi adeguati di formazione musicale di base su tutto il territorio provinciale.

Perciò, per garantire il pieno raggiungimento dello scopo che il presente regolamento si propone, resta inteso che eventuali accordi in essere tra le Scuole musicali iscritte al registro provinciale e i singoli Corpi Bandistici appartenenti alla Federazione su temi analoghi a quelli previsti dal presente testo si considereranno decaduti dall'entrata in vigore del medesimo.

Sulla scorta della presente premessa le Parti sopra indicate convengono quanto segue.

## **Art. 1 – Oggetto**

*1.1* La formazione degli allievi iscritti ai corsi di formazione musicale bandistica organizzati dai Corpi Bandistici aderenti alla Federazione viene svolta dalle Scuole musicali iscritte al registro provinciale previsto dall'art. 19 L.P. n. 15/2007 su incarico della Federazione, nel rispetto degli "Orientamenti didattici" approvati con delibera della Giunta provinciale n. 2401 del 26.09.2008 ed in particolare del punto 2.5. dei predetti Orientamenti e secondo le modalità disciplinate dalla Convenzione sottoscritta tra Federazione e Scuole musicali per la formazione musicale dei Corpi Bandistici aderenti alla Federazione.

*1.2.* L'assegnazione dei corsi alle Scuole viene fatta dalla Federazione e segue preferibilmente il criterio territoriale, privilegiando il rapporto tra Scuole musicali e Corpi Bandistici aventi sede nel medesimo ambito territoriale.

*1.3.* Qualora un Corpo Bandistico maturi l'intenzione, per giustificati motivi didattici e/o organizzativi, di interrompere il rapporto formativo in essere con la Scuola musicale assegnatale dalla Federazione, dovrà darne formale comunicazione alla Federazione, che si attiverà per fissare uno o più incontri con la Scuola musicale interessata ed affrontare la questione. Qualora all'esito le problematiche non siano state positivamente superate, la Federazione, in accordo con il Corpo Bandistico interessato, potrà recedere dagli impegni assunti in forza della convenzione con le Scuole musicali, qualora sia già stata individuata una Scuola musicale alternativa, mediante comunicazione PEC da trasmettersi con un preavviso di almeno sei mesi prima della conclusione dell'anno scolastico in corso. In detto caso, la Scuola musicale interessata dovrà comunque garantire l'erogazione dei corsi sino al termine dell'anno scolastico in corso e la Federazione, nonché il Corpo Bandistico interessato, dovranno altresì impegnarsi a proseguire il rapporto sino al termine di detto anno e comunque fino a quando non sarà stata individuata una Scuola di musica idonea a svolgere le attività previste dalla Convenzione.

## **Art. 2 – Attività formativa**

*2.1.* L'attività formativa - che comprende sia la formazione teorica che quella strumentale individuale e di gruppo - verrà erogata dalle Scuole musicali nel rispetto degli "Orientamenti didattici" approvati con delibera della Giunta provinciale n. 2401 del 26.09.2008 ed in particolare del punto 2.5. dei predetti Orientamenti.

*2.2* L'attività didattica è svolta dalle Scuole musicali nel rispetto dei principi di indipendenza e di autonomia dell'insegnamento.

*2.3.* L'attività formativa seguirà il calendario scolastico provinciale e sarà erogata garantendo lezioni di 45 min di formazione teorica distinte per gruppi omogenei per livello di preparazione e lezioni singole di 30 min di strumento. La Federazione, sentita l'esigenza dei singoli Corpi Bandistici, valuterà di anno in anno l'opportunità di erogare, per alcuni o tutti gli associati, corsi di musica d'insieme, proponendo tale esigenza alle Scuole interessate. In ogni caso, le Scuole e la Federazione, laddove non dovessero risultare presenti iscritti sufficienti ad istituire gruppi di formazione omogenei per livello di preparazione, potranno accordarsi per istituire gruppi comuni a più Corpi Bandistici, tenuto conto della distribuzione sul territorio, ovvero per riunire all'interno dello stesso Corpo Bandistico la formazione musicale di più gruppi, fatto salvo il rispetto dei citati "Orientamenti didattici".

*2.4.* La valutazione degli allievi verrà effettuata dalle Scuole musicali in conformità agli orientamenti didattici approvati dalla Provincia Autonoma di Trento, attraverso programmi, saggi, udienze, esami biennali di fine livello formativo, pagelle, ecc. Le Scuole comunicheranno per tempo ai singoli Corpi Bandistici la programmazione delle varie attività di valutazione degli allievi, il cui esito finale sarà inviato alle rispettive bande e alla Federazione.

2.5. Laddove le Scuole musicali dovessero intraprendere, anche a mezzo dei docenti incaricati, azioni didattiche, formative ed educative non conformi ai citati Orientamenti, il Corpo Bandistico interessato dovrà informare la Federazione che si attiverà per porre in essere tutte le azioni volte a superare positivamente la problematica segnalata.

2.6. Le singole Scuole musicali e i relativi Corpi Bandistici di riferimento si impegnano a programmare due incontri nel corso dell'anno scolastico al fine di coordinare e programmare, nonché verificare congiuntamente le attività didattiche ed educative.

### **Art. 3 – Locali per lo svolgimento dell'attività formativa**

3.1. I Corpi Bandistici hanno l'onere di reperire e mettere a disposizione i locali per lo svolgimento dell'attività formativa affidata alle Scuole musicali di cui all'art. 2, rivolgendosi, eventualmente per eccezione, agli Enti disponibili sul proprio territorio.

3.2. I succitati locali dovranno essere decorosi, opportunamente riscaldati, regolarmente puliti e idonei per lo svolgimento in sicurezza dell'attività assegnata alla Scuola musicale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori applicabile.

3.3. Nella condizione di oggettiva carenza dei requisiti di cui al punto 3.2, le Scuole musicali ne daranno pronta evidenza al Presidente del Corpo Bandistico interessato affinché adotti le azioni, anche temporanee, di rientro e, per conoscenza, alla Federazione.

3.4. I costi relativi ai locali della sede, ivi compreso il canone di locazione, il pagamento delle utenze e del riscaldamento, la pulizia e quant'altro, non sono a carico delle Scuole Musicali e della Federazione. È onere dei Corpi Bandistici verificare e garantire che i medesimi trovino di anno in anno la relativa copertura finanziaria.

3.5. La Federazione supporterà, da un punto di vista tecnico, i Corpi Bandistici associati in ordine all'individuazione degli standard di igiene e sicurezza di cui all'art. 3.2 precedente.

3.6. Durante lo svolgimento delle lezioni è onere delle Scuole musicali garantire la vigilanza e la sicurezza dei minori affidati ai propri insegnanti, anche in caso di emergenza.

### **Art. 4 – Monte ore**

4.1. L'attività formativa erogata dalle Scuole musicali a favore degli allievi iscritti ai corsi di formazione musicale bandistica, organizzati dai diversi Corpi Bandistici aderenti alla Federazione e coordinati da quest'ultima, si svolge su un monte ore settimanale complessivo di 937 ore.

4.2. La Federazione procede a suddividere il monte ore tra formazione strumento e formazione teorica, assegnando la formazione strumento secondo i criteri di priorità determinati di anno in anno dal Consiglio Direttivo della Federazione.

4.3. All'esito, la Federazione comunicherà ad ogni Corpo Bandistico il numero massimo di posti disponibili per l'iscrizione degli allievi interessati alla formazione strumento, determinato a seconda del costo delle ore di formazione musicale, dipendente dal numero di cattedre a tempo determinato, ovvero a tempo indeterminato, comunicato da ciascuna Scuola, che non potrà superare l'importo del contributo concesso dalla Provincia Autonoma di Trento.

## **Art. 5 – Attività promozionale e iscrizioni**

5.1. La Federazione, i Corpi Bandistici e le Scuole musicali si impegnano a svolgere, anche in periodo extrascolastico, la necessaria attività promozionale dei corsi dei Corpi Bandistici al fine di favorire la raccolta delle iscrizioni dei futuri allievi.

5.2. L'attività di raccolta delle iscrizioni verrà effettuata a cura dei Corpi Bandistici, i quali entro i termini indicati annualmente dalla Federazione comunicheranno alla stessa l'elenco degli iscritti presso la scuola musicale assegnata. La Federazione confermerà poi alle Scuole gli iscritti per ogni Corpo Bandistico.

5.3. Annualmente la Federazione comunicherà altresì ai Corpi Bandistici, prima dell'apertura delle iscrizioni, la quota di costo dei corsi musicali –formazione strumento e formazione teorica– a carico dell'allievo, nonché i termini di pagamento. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, la Federazione si attiverà immediatamente per il recupero del credito dovuto. Qualora l'inadempimento persista, la Federazione potrà sospendere l'erogazione al Corpo Bandistico di fondi previsti per altre attività, sino al recupero per intero della somma dovuta per l'iscrizione dell'allievo ai corsi di formazione musicale. Qualora l'inadempimento persista ancora al termine dei corsi, e dunque alla data del 30 giugno, salvo diversa motivata decisione del Consiglio direttivo della Federazione a fronte di specifica richiesta del Corpo Bandistico interessato, gli allievi del Corpo Bandistico inadempiente non potranno accedere ai corsi dell'anno successivo sino a quando il debito non verrà estinto per intero.

5.4. Una volta comunicata la lista degli iscritti nel termine assegnato annualmente dalla Federazione, l'allievo si considererà a tutti gli effetti iscritto, con impossibilità di rinunciarvi e con obbligo in ogni caso da parte del Corpo Bandistico di saldare la relativa quota di iscrizione di cui al punto 5.3 del presente articolo. L'allievo così iscritto sarà coperto dalle polizze RCT ed Infortuni della Federazione per quanto attiene all'attività extrascolastica del Corpo Bandistico non direttamente gestita dalla Scuola Musicale, purché siano osservate le prescrizioni a tal fine inserite nel relativo contratto di polizza e diffuse dalla Federazione ai Corpi Bandistici associati.

## **Art. 6 – Formazione bandistica**

6.1. La formazione musicale dei Corpi Bandistici aderenti alla Federazione si compone di “formazione teorica” e “formazione strumento”.

6.2. La “formazione teorica” non ha avvio prima del terzo anno di scuola elementare -età dell'allievo: 8 anni-, con l'inizio del percorso di studio solfeggio. La PAT concorre al finanziamento di due bienni formativi, per un totale di quattro anni, mentre l'eventuale costo del terzo biennio -e dunque di due ulteriori anni di formazione di solfeggio- è ad esclusivo carico del Corpo Bandistico.

6.3. La “formazione strumento” non ha avvio prima del terzo anno di scuola elementare -età minima dell'allievo: 8 anni-, con l'inizio del percorso di studio dello strumento. La PAT concorre al finanziamento di tre bienni formativi, per un totale di sei anni. Per il primo biennio di corso -primo e secondo anno- su espressa richiesta degli allievi interessati le lezioni di strumento potranno svolgersi anche a coppie, fatta salva la garanzia della qualità didattica dell'insegnamento in conformità agli Orientamenti didattici di cui all'art. 2 del presente regolamento. Qualora, a fronte degli allievi iscritti, dovessero residuare delle ore di formazione dal monte ore complessivo, la Federazione si impegna ad attivare corsi di “formazione strumento” per un ulteriore biennio -settimo e ottavo anno di corso-. A tale biennio potranno accedere soltanto gli allievi che abbiano superato l'esame di conclusione dell'anno precedente con una valutazione uguale o superiore al voto numerico 8 (otto) e che risultino attivi all'interno del Corpo Bandistico.

6.4. Per quanto riguarda la “formazione strumento”, il percorso formativo di massimo otto anni è legato non alla persona che lo sostiene, ma allo strumento che viene scelto. Perciò, per ragioni legate alla crescita e allo sviluppo dell’attività bandistica, su motivata ed eccezionale richiesta del Presidente di un Corpo Bandistico, la Federazione potrà accogliere la domanda di iscrizione di un allievo ad un nuovo percorso di “formazione strumento” relativo ad uno strumento differente da quello già appreso, fatta sempre salva l’effettiva disponibilità di monte ore da assegnare coperto da contributo PAT.

6.5. Gli esami di conclusione del terzo biennio formativo -sesto anno di corso- si terranno presso la Scuola musicale di riferimento e le valutazioni saranno svolte in conformità agli Orientamenti didattici di cui all’art. 2 del presente regolamento.

6.6. Qualora un Corpo Bandistico richieda di variare le modalità di erogazione del servizio di “formazione teorica” e di “formazione strumento”, prima per motivate ragioni gestito in proprio e ora da affidarsi alla Federazione, ovvero viceversa, dovrà formalmente comunicarlo alla Federazione entro il termine annuale di chiusura delle iscrizioni, specificando il numero di annualità interessate dalle variazioni. La Federazione si riserva di approvare o meno dette richieste variazioni, dandone poi formale comunicazione al richiedente.

6.7. Le Scuole musicali incaricate comunicheranno ai Corpi Bandistici all’inizio di ogni anno i giorni e gli orari della settimana in cui saranno svolti, nel corso del calendario scolastico, i corsi di formazione.

6.8. Resta facoltà di ogni Corpo Bandistico l’organizzazione per gli allievi del primo e del secondo anno di scuola elementare di corsi di avviamento alla musica, ovvero “musica giocando”, etc., la cui gestione ed i cui oneri rimarranno ad esclusivo carico del Corpo Bandistico organizzatore.

#### **Art. 7 – Durata**

7.1. Il presente regolamento avrà efficacia a partire dalla data di approvazione da parte della Provincia Autonoma di Trento, con determina del dirigente competente, dello schema di convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la Federazione dei Corpi Bandistici per la regolamentazione dei rapporti riguardanti la programmazione delle attività e dei trasferimenti finanziari ai sensi della L.p. N. 15/2007 e successive modifiche (“Disciplina delle attività culturali”), e sino alla scadenza di detta convenzione.

7.2. Eventuali accordi in essere tra le Scuole musicali iscritte al registro provinciale e i singoli Corpi Bandistici appartenenti alla Federazione su temi analoghi a quelli previsti dal presente regolamento si considereranno decaduti dall’entrata in vigore del medesimo, che avverrà col primo anno scolastico successivo all’approvazione da parte dell’Assemblea della Federazione.

#### **Art. 8 – Clausole particolari - Trattamento dei dati**

8.1. Le Parti si obbligano a rispettare le norme previste in materia di protezione di dati personali come definiti dalla Normativa Privacy (tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati -GDPR-, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. 101/2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

8.2 Le Parti si impegnano rispettivamente a trattare, diffondere e comunicare i dati personali già assunti o che verranno in seguito comunicati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del presente Regolamento, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

